

## Consumatori & Compagnie

DDL CONCORRENZA La valutazione del settore

# Aspetti positivi e nodi da sciogliere

Secondo l'Ania, la riforma in discussione potrebbe contribuire ad allineare i premi auto italiani a quelli del resto d'Europa. Positivo il giudizio su molte proposte, come il maggior contrasto alle frodi, l'installazione dell'alcol lock e la nuova disciplina della scontistica per le scatole nere. Ma il provvedimento lascia irrisolti alcuni problemi, tra cui il bonus malus e l'uniformità dei risarcimenti per il danno alla persona.

Massimo Treffiletti

**A**breve dovrebbe essere varata l'ennesima riforma della Rc auto, con l'obiettivo di avvicinare i prezzi delle polizze assicurative italiane a quelli degli altri paesi europei grazie a una serie di interventi per il contenimento del costo dei sinistri e alla lotta alle frodi, che rappresentano la principale causa dell'elevato costo delle coperture Rc auto.

Questi provvedimenti sono stati inseriti nel disegno di legge *Concorrenza* che dovrebbe portare al varo di nuove misure per lo sviluppo della competitività e quindi a ulteriori benefici economici a favore del cittadino nell'acquisto di beni e servizi. Oltre alle norme dedicate alla Rc auto, il disegno di legge prevede anche disposizioni in materia di portabilità dei fondi pensione, di "ultrattività" delle polizze Rc professionali e di *credit protection insurance*.

Tenendo presente che durante l'iter parlamentare una proposta di legge può subire sostanziali stravolgimenti rispetto al testo iniziale, la valutazione complessiva del settore assicurativo rispetto al disegno di legge approvato dal governo lo scorso 20 febbraio è sostanzialmente positiva: anche se non mancano



aspetti che potrebbero essere migliorati, sembrano esserci i presupposti per un ulteriore ribasso dei premi assicurativi, che sono già calati di oltre il 10% negli ultimi due anni.

**Gli sconti** Una delle principali novità contenute nel disegno di legge ri-

guarda la previsione di un obbligo a carico delle compagnie di praticare sconti di premio "significativi" in presenza di una o più delle seguenti condizioni contrattuali accettate dai contraenti:

- Perizia preventiva del veicolo per accertarne la reale esistenza e l'eventuale esistenza di danni pregressi.



*La nuova misura non fissa una scontistica minima per le scatole nere, ma lascia all'assicurato la facoltà di valutare la convenienza dell'offerta.*

diversificati rispetto alla garanzia standard e agli assicurati di valutare in piena libertà la convenienza di aderire a queste offerte in funzione dell'entità dello sconto proposto dal loro assicuratore.

Il legislatore non fissa una scontistica minima, ma viene lasciata all'assicurato la facoltà di valutare personalmente se l'ammontare dello sconto proposto (e, soprattutto, la qualità del servizio prestato) possano effettivamente rappresentare un'opportunità di una nuova polizza Rc auto rispetto alla garanzia assicurativa tradizionale.

La sottoscrizione di quelle clausole contrattuali apre così la strada a una nuova forma di cooperazione tra assicurati e compagnie per contrastare una serie di fenomeni speculativi che in questi ultimi anni hanno contribuito in maniera rilevante all'incremento dei costi.

Grazie alle clausole che prevedono il divieto di cessione del credito e la riparazione presso carrozzerie convenzionate con le imprese di assicurazione, si pongono per esempio le condizioni per contrastare in maniera efficace il "commercio dei sinistri" organizzato da coloro i quali acquistano a basso costo dal danneggiato il diritto al risarcimento del danno per poi presentare richieste "gonfiate" alle compagnie.

**Lotta alle frodi** Quello della lotta alle frodi rappresenta uno dei temi più delicati e complessi da affrontare, dove è necessario temperare il diritto del cittadino alla privacy e quello dell'automobilista a non essere vittima di attività fraudolente realizzate con incidenti simulati o con richieste di risarcimento per danni preesistenti.

In attesa che entri in funzione l'archivio



#### Il parere dell'Ania

Massimo Treffiletti, autore di questo articolo, è responsabile Card, accordi associativi antifrode dell'Ania, di cui sopra la sede.



ensione del veicolo).

- Accettazione del divieto di cessione del credito al risarcimento.

- Accettazione del risarcimento in forma specifica, ovvero la riparazione del veicolo presso carrozzerie convenzionate con le compagnie di assicurazione (per questa proposta è richiesta la comunicazione preventiva all'Ivass degli sconti praticati e delle tipologie di veicoli e delle zone tariffarie in cui vengono offerti).

- Accettazione, in caso di non applicabilità del risarcimento in forma specifica, della valutazione del danno sulla base dei parametri stabiliti dalle convenzioni delle imprese con le reti di carrozzerie fiduciarie e l'indicazione preventiva del carrozziere incaricato della riparazione. L'introduzione di una scontistica prestabilita in presenza di determinate clausole contrattuali rende il contratto Rc auto più equilibrato, e offre la possibilità alle imprese assicuratrici di offrire prodotti

- Installazione di una scatola nera per monitorare il comportamento di guida del conducente del veicolo e per supportare l'impresa di assicurazione nella ricostruzione di eventuali incidenti.

- Installazione dell'*alcohol-lock* (dispositivo in grado di rilevare lo stato di ebbrezza del conducente impedendo l'ac-



integrato antifrode gestito dall'Ivass che dovrebbe migliorare in modo significativo la prevenzione di possibili raggi, il governo ha compiuto vari sforzi per rinforzare il contrasto alle truffe. Come, per esempio, l'identificazione dei testimoni già al momento dell'apertura del sinistro. Oppure il valore probatorio delle scatole nere, i cui dati serviranno prima di tutto a capire se il sinistro si sia effettivamente verificato, e poi a ricostruire la dinamica dell'incidente. Grazie alle informazioni che possono essere acquisite da queste nuove tecnologie, la liquidazione dei sinistri potrà contare su elementi probatori idonei a contrastare i sinistri falsi e le dichiarazioni infedeli rese in sede di denuncia del sinistro.

Purtroppo, la norma sulle scatole nere lascia ancora irrisolto il tema della portabilità di questi dispositivi quando l'assicurato decide di cambiare compagnia di assicurazioni. Il rinvio della soluzione a un regolamento attuativo rischia di rallentare la diffusione di questi dispositivi, che nei prossimi anni potranno essere presenti su un numero sempre maggiore di veicoli.

Il disegno di legge non affronta invece una tematica antifrode ritenuta di particolare rilevanza per il settore, cioè l'introduzione di un termine di decadenza per la presentazione tardiva della richiesta di risarcimento.

I termini previsti attualmente sono molto ampi (due anni) e possono essere

#### Lotta alle truffe

In attesa che entri in funzione l'archivio antifrode Ivass, il governo ha compiuto sforzi per rinforzare il contrasto alle truffe. Come, per esempio, l'identificazione dei testimoni già al momento dell'apertura del sinistro. Oppure il valore probatorio delle scatole nere.

sfruttati per alterare i mezzi di prova e impedire le verifiche da parte delle compagnie. Il fenomeno interessa in particolare alcuni territori (la Campania e, in particolare, Napoli) che registrano un alto tasso di richieste tardive di tipo speculativo.

Per impedire questa tipologia di frodi, occorrerebbe intervenire sulla disciplina della prescrizione per il risarcimento del danno che deriva dalla circolazione stradale, disciplinata dall'articolo 2947 del codice civile.



*In Italia, i risarcimenti per il danno alla persona incidono per il 70% circa sul costo complessivo dei sinistri*

**Bonus malus familiare** Una delle norme contenute nel disegno di legge *Concorrenza* che potrebbe essere migliorata è quella relativa alla clausola bonus malus. Rispetto alla sua funzione storica di penalizzare con maggiorazioni di premio gli automobilisti responsabili di incidenti stradali rispetto a quelli virtuosi con una storia assicurativa caratterizzata dall'assenza di sinistri, questa clausola contrattuale rispecchia sempre meno l'effettivo stile di guida dell'assicurato. A partire dalla legge Bersani del 2006 che introdusse il cosiddetto bonus malus "familiare", dove anche il coniuge e i figli conviventi con l'automobilista virtuoso potevano beneficiare della sua classe di merito, anche se neo patentati, la norma contenuta nel disegno di legge *Concorrenza* stabilisce inoltre che, oltre alla classe di merito anche il premio assicurativo non possa subire discriminazioni in base alla durata del rapporto contrattuale.

Questi continui interventi sulla struttura della clausola bonus malus corrono il rischio di snaturarne la sua funzione originaria e di metterne in crisi la sua stessa esistenza a causa dell'elevata concentrazione della stragrande maggioranza degli assicurati nelle migliori classi di merito.

#### Risarcimento del danno alla persona

Per quanto riguarda i risarcimenti per danni alla persona, ci sono grandi differenze tra i parametri valutativi adottati in Italia e quelli degli altri paesi europei. Un contributo fondamentale per allineare questi parametri è contenuto nelle proposte di modifica alle norme del codice delle assicurazioni sul danno biologico (articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni).

Il disegno di legge *Concorrenza*, recepisce un preciso orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, includendo il danno morale e il danno biologico nella categoria più ampia del danno non patrimoniale. Questo risolve una volta per tutte l'annoso problema dell'unificazione delle "sottocategorie" del danno alla persona. Viene così escluso il rischio di duplicazioni del danno non patrimoniale, come per esempio quello esistenziale, che per un certo periodo ha caratterizzato parte della giurisprudenza.

Le norme contenute nel disegno di leg-

## Rc auto, come è cambiata la legge dal 1969 a oggi

Tutte le norme sul comparto, dall'introduzione dell'obbligo assicurativo alle innovazioni del 2013, passando per la liberalizzazione tariffaria e le leggi Bersani.

- 1969 L. N. 990: Introduzione dell'assicurazione obbligatoria
- 1977 L. N. 39: "Miniriforma"
- 1978 L. N. 576: Disciplina specifica imprese in L.C.A.
- 1994 III Direttiva "Danni": Liberalizzazione normativa e tariffaria
- 1995 D. LGS. N. 175: Recepimento della direttiva di liberalizzazione
- 2000 D.L. 70 e Legge N. 137: blocco tariffe
- 2001 L. N. 57: Trasparenza e danno alla persona
- 2002 L. N. 273: Trasparenza e Vigilanza Rafforzata
- 2003 D. LGS N. 190: Recepimento IV direttiva
- 2005 D. LGS N. 209: Codice delle assicurazioni e regolamenti attuativi
- 2006 D.P.R. N. 54: Reg. attuativo risarcimento diretto
- 2006 D.L. N. 223: "Decreto Bersani I" – L. N. 248/2006
- 2007 D.L. N. 7: "Decreto Bersani II" – L. N. 40/2007
- 2007 D.LGS N. 198: Recepimento V direttiva
- 2009 103/CE "VI" Direttiva: di codifica delle 5 precedenti
- 2011: Nasce la nuova banca dati sinistri presso l'ivass
- 2012 L. N. 27: Liberalizzazioni, Accertamento delle microlesioni, Riduzione dei termini per la perizia
- 2012 L. N. 221: "Disposizioni urgenti per la crescita del paese" – Eliminazione del tacito rinnovo dai contratti Rca – prevenzione delle frodi – contratto base
- 2013 D.L. N. 145 – Disposizioni in materia di assicurazioni Rc auto



ge riconoscono comunque al giudice di intervenire sul singolo caso dove l'effetto delle lesioni subite ha un effetto più dirompente sulla vita dinamico-relazionale della vittima, accrescendo il risarcimento nella misura del 20% per le lesioni lievi e del 40% per quelle gravi.

Si rileva infine che la valutazione del danno alla persona viene ora uniformata a livello nazionale, senza più disparità di trattamento tra cittadini a seconda delle diverse aree geografiche di residenza, con l'adozione di specifiche tabelle, i cui valori verranno aggiornati annualmente utilizzando gli indici Istat.

Questa operazione, oltre a uniformare i criteri di risarcimento su tutto il territorio nazionale, consentirebbe inoltre alle compagnie di accantonare gli importi di questa tipologia di danno senza il rischio di dover intervenire sulle riserve tecniche ogni volta che un tribunale de-

cida di aggiornare le proprie tabelle.

L'impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà dai valori previsti, la cui stesura viene rimessa a un decreto del presidente della Repubblica. Non bisogna comunque dimenticare che in Italia i risarcimenti per danni alla persona incidono per il 70% circa sul costo dei sinistri e che, rispetto agli altri paesi europei, risarcire il danno non patrimoniale costa praticamente il doppio.

Rimane invece ancora irrisolto il tema della valutazione del danno da morte e dell'individuazione dei beneficiari del risarcimento. Non va infatti dimenticato che in Italia il valore di questi risarcimenti è di quasi quattro volte superiore alla media europea e di 10 volte rispetto alla Germania. L'assenza di riferimenti al tema è una grave mancanza del provvedimento. ■